



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 295 CSAT 19 del 11 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 11 febbraio 2020.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento n.77/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Francesco La Commare

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. LA VELA F.C. (CT) Averso ammenda di € 500,00; squalifica fino al 19.01.2025 con proposta di radiazione a carico del sig. Cateno Muscolino ed avverso squalifica fino al 19.01.2025 a carico dei calciatori Di Salvo Domenico, Suman Allan, Tropea Mario, Fresta Simone, Oliveri Antonio Scandurra Alberto e Serrano Roberto.

Campionato 3[^] Cat. CT Gara: Città di Naxos – La Vela del 19.01.2020.

C.U. 31 del 23.01.2020 Delegazione Provinciale di Catania.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e conseguente tempestivo invio dei motivi l'ASD La Vela FC, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sintesi che a) per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda questa risulta eccessiva poichè prima di quanto avvenuto nella gara in oggetto non aveva avuto altre sanzioni se non una ammenda di euro 20,00; b) per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Cateno Muscolino questi, aggredito dal padre del DDG avrebbe reagito per difendersi e probabilmente nella foga avrebbe colpito di striscio il DDG che era nei suoi pressi; c) per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori la reclamante mette in dubbio il riconoscimento fatto dal DDG perché questi, a seguito dell'aggressione perpetrata ai suoi danni dal calciatore Di Salvo Domenico, non era più lucido per cui, sempre secondo la tesi difensiva, se fosse vera la ricostruzione dei fatti così come descritta in referto il DDG avrebbe subito lesioni ben più gravi di quelle refertate e giudicate guaribili in solo 7 s.c. dai sanitari del pronto soccorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento posto in essere da tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 32' del 2° t. il calciatore n.18 della Soc. La Vela Di Salvo Domenico si dirigeva, con fare minaccioso verso il DDG attingendolo con uno sputo che lo colpiva al viso e nel contempo gli profferiva una frase dall'evidente tenore offensivo. Una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione il predetto calciatore strattonava il DDG per la divisa e subito dopo gli sferrava un violento pugno colpendolo all'occhio destro procurandogli forte dolore, capogiri ed annebbiamento della vista.

E' a questo punto che l'arbitro ha cercato di raggiungere gli spogliatoi ma veniva accerchiato dai calciatori Suman Allan (n.7), Tropea Mario (n.12) Fresta Simone (n.14) che a vario titolo lo colpivano con svariati calci alle cosce e pugni alla nuca e alle spalle a cui il DDG cercava di sottrarsi ma veniva raggiunto anche dai calciatori Grasso Orazio (n.10) che lo colpiva con violenti pugni e calci e Oliveri Antonio (n.2) il quale dapprima lo strattonava e subito dopo lo colpiva con forti pugni al fianco sinistro urlandogli anche la frase "*bastardo oggi ti ammazzo*".

Si univano all'aggressione anche il calciatore Scandura Alberto (n.11) che lo colpiva con calci agli stinchi e lo attingeva con uno sputo che lo raggiungeva al collo ed il calciatore

Serrano Roberto (n.9) che afferrava il DDG per il collo stringendolo con forza. Nel contempo i calciatori Tropea Mario e Suman Allan riuscivano a divincolarsi dai calciatori locali che erano intervenuti a difesa del DDG e reiteravano la loro aggressione in danno dell'arbitro colpendolo, ancora una volta con calci e pugni.

Sempre in tale frangente il sig. Cateno Muscolino, dirigente accompagnatore della società si faceva largo tra i propri calciatori e raggiunto il DDG lo colpiva violentemente oltre che con pugni alla testa ed alla nuca anche con un oggetto che teneva in mano.

Una volta raggiunto lo spogliatoio grazie al fattivo intervento dei tesserati locali all'arbitro venivano prestate le prime cure da parte dei sanitari del 118, nelle more intervenuti, e successivamente veniva ricoverato presso il locale pronto soccorso dal quale veniva dimesso con la diagnosi di trauma contusivo regione orbitaria destra e trauma contusivo alla coscia sinistra oltre al riferito trauma cranico con una prognosi di giorni 7 s.c..

In ragione di quanto sopra il gravame è palesemente infondato atteso che la reclamante non nega che i propri tesserati abbiano partecipato a quello che appare un vero linciaggio ma si limita a mettere in dubbio il riconoscimento fatto dal DDG supponendo un presunto e non provato suo stato confusionale senza sottacere che è di comune esperienza che il riconoscimento avviene attraverso il numero di maglia numeri che l'arbitro ha ben potuto memorizzare al momento dell'aggressione per poi riportarli in referto associandoli così ai nominativi.

Di nessun pregio poi appare l'ulteriore argomento difensivo secondo cui se fosse vera la ricostruzione fatta dal DDG egli avrebbe subito ben più gravi lesioni in quanto le lesioni certificate dai sanitari del pronto soccorso sono senz'altro compatibili con quanto descritto dall'arbitro in referto e ciò senza sottacere che dalla documentazione sanitaria in atti risulta che a quest'ultimo è stata effettuata una TAC in relazione al trauma cranico subito e in sede di dimissioni gli è stata anche consegnata una scheda informativa per i pazienti affetti da trauma cranico.

Inoltre nella valutazione dei sanitari del pronto soccorso non viene valutato il trauma oculare per la qualcosa è stata consigliata una visita oculistica ed una rivalutazione clinica al persistere della sintomatologia.

Non solo le sanzioni così come comminate vanno confermate ma le stesse vanno a parere di questa Corte inasprite applicando a tutti i calciatori l'ulteriore sanzione della preclusione nella permeanza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Agli stessi ed al dirigente Muscolino va applicata, ai sensi del comma 6 dell'art. 35 CGS, l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 250,00 cadauno.

La sanzione dell'ammenda a carico della società a titolo di responsabilità indiretta per i fatti violenti posti in essere dai propri tesserati appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione rilevato che nessuno dei suoi tesserati è intervenuto in difesa dell'ufficiale di gara pur avendone un obbligo giuridico, i quali, al contrario, hanno pure reiterato tale aggressione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Visto il comma 2 dell'art. 78 CGS applica in aggravamento alla sanzione già inflitta dal giudice di prime cure ai sig.ri Di Salvo Domenico, Suman Allan, Tropea Mario, Fresta Simone, Oliveri Antonio, Scandura Alberto e Serrano Roberto la preclusione in ogni rango e categoria della FIGC nonché l'ammenda di € 250,00 cad. ed al solo sig. Muscolino Cateno l'ammenda di € 250,00.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.78/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Francesco La Commare

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

GRASSO ORAZIO (personale calciatore tesserato per la Soc. La Vela F.C.) avverso squalifica fino al 19.01.2025.

Campionato 3^a Cat. CT Gara: Città di Naxos – La Vela del 19.01.2020.

C.U. 31 del 23.01.2020 Delegazione Provinciale di Catania.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e conseguente tempestivo invio dei motivi il sig. Orazio Grasso, personalmente ha impugnato la decisione assunta a suo carico dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca sostenendo in buona sintesi che non ha partecipato all'aggressione del DDG in quanto già sostituito al 20' del 2° t. e che al momento dei fatti era già negli spogliatoi.

Quanto sopra è stato ribadito dal reclamante assistito dal proprio difensore di fiducia avendone fatta tempestiva ed esplicita richiesta. Quest'ultimo ha prodotto copia della annotazione di servizio redatta dai CC di Giardini Naxos del 21/01/2020 dove viene evidenziato che inizialmente il DDG aveva indicato tra gli aggressori il calciatore recante la maglia n.9, poi rettificato con il calciatore recante la maglia con il n.18.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento posto in essere da tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 32' del 2° t. il calciatore n.18 della Soc. La Vela Di Salvo Domenico si dirigeva, con fare minaccioso verso il DDG attingendolo con uno sputo che lo colpiva al viso e nel contempo gli profferiva una frase dall'evidente tenore offensivo. Una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione il predetto calciatore strattonava il DDG per la divisa e subito dopo gli sferrava un violento pugno colpendolo all'occhio destro procurandogli forte dolore, capogiri ed annebbiamento della vista.

E' a questo punto che l'arbitro ha cercato di raggiungere gli spogliatoi ma veniva accerchiato dai calciatori Suman Allan (n.7), Tropea Mario (n.12) Fresta Simone (n.14) che a vario titolo lo colpivano con svariati calci alle cosce e pugni alla nuca e alle spalle a cui il DDG cercava di sottrarsi ma veniva raggiunto anche dai calciatori Grasso Orazio (n.10) che lo colpiva con violenti pugni e calci e Oliveri Antonio (n.2) il quale dapprima lo strattonava e subito dopo lo colpiva con forti pugni al fianco sinistro urlandogli anche la frase *"bastardo oggi ti ammazzo"*.

Si univano all'aggressione anche il calciatore Scandura Alberto (n.11) che lo colpiva con calci agli stinchi e lo attingeva con uno sputo che lo raggiungeva al collo ed il calciatore Serrano Roberto (n.9) che afferrava il DDG per il collo stringendolo con forza. Nel contempo i calciatori Tropea Mario e Suman Allan riuscivano a divincolarsi dai calciatori locali che erano intervenuti a difesa del DDG e reiteravano la loro aggressione in danno dell'arbitro colpendolo, ancora una volta con calci e pugni.

Sempre in tale frangente il sig. Cateno Muscolino, dirigente accompagnatore della società si faceva largo tra i propri calciatori e raggiunto il DDG lo colpiva violentemente oltre che con pugni alla testa ed alla nuca anche con un oggetto che teneva in mano.

Una volta raggiunto lo spogliatoio grazie al fattivo intervento dei tesserati locali gli venivano prestate le prime cure da parte dei sanitari del 118 nelle more intervenuti e successivamente veniva ricoverato presso il locale pronto soccorso dal quale veniva dimesso con la diagnosi di trauma contusivo regione orbitaria destra e trauma contusivo alla coscia sinistra oltre al riferito trauma cranico con una prognosi di giorni 7 s.c..

Che richiedi chiarimenti all'arbitro questi con proprio supplemento ha dichiarato che dopo la sostituzione il sig. Grasso Orazio non è rientrato negli spogliatoi ma si è accomodato in panchina ed ha confermato che tra i partecipanti alla sua aggressione ha perfettamente riconosciuto il sig. Grasso. A nulla rileva l'errore commesso dal DDG circa l'errata indicazione del calciatore recante la maglia n.9, atteso che ciò riguarda altro giocatore diverso dall'odierno incolpato.

In ragione di quanto sopra il gravame è palesemente infondato e la sanzione così come comminata va confermata ma la stessa, a parere di questa Corte, va inasprita applicando al calciatore in questione l'ulteriore sanzione della preclusione nella permeanza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Allo stesso va applicata, ai sensi del comma 6 dell'art. 35 CGS, l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 250,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Visto il comma 2 dell'art. 78 CGS applica in aggravamento alla sanzione già inflitta dal giudice di prime cure al sig. Orazio Grasso la preclusione in ogni rango e categoria della FIGC oltre all'ammenda di € 250,00.

Per l'effetto dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 80/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Francesco La Commare

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. C.D. ATLETICO LICATA (AG) Averso squalifica fino al 30/06/2022 del calciatore sig. Angelo Bona.

Campionato 2^a Cat. Girone "E" Gara: Muxar – Atl. Licata del 26.01.2020.

C.U. n.272 del 29.01.2020.

Con tempestivo gravame pervenuto nei termini procedurali l'ASD CD Atletico Licata, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in maniera del tutto generica, che quanto riportato dal DDG nel suo referto non corrisponde a quanto realmente accaduto ed in particolare che il Bona Angelo non ha mai colpito l'arbitro il quale, purtuttavia, sarebbe stato colpito da una soggetto non identificato a causa del marasma che si era venuto a creare.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente non può non rilevare che il gravame, in violazione del comma 4 dell'art. 76 CGS, non contiene alcuna specifica censura alla decisione di primo grado essendosi la reclamante limitata ad una generica ed apodittica negazione che l'evento violento in danno del DDG sia da attribuire al proprio tesserato per la qualcosa il reclamo va dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (130,00) non versato

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 81/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Giovanni Bertuglia****Componente Dott. Francesco La Commare****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

SANTA ELISABETTA A.S.D. (AG) Averso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Lorenzo Puma.

Campionato 3^a Cat. AG Gara: Prizzi – S. Elisabetta del 26.01.2020.

C.U. 47 del 30.01.2020 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con tempestivo preannuncio e conseguente tempestivo dei motivi l'ASD S. Elisabetta, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore al termine della gara ha si protestato, senza peraltro mai usura toni offensivi, nei confronti del DDG facendogli solo constatare il comportamento violento che aveva subito senza che l'autore di tale gesto fosse stato adeguatamente sanzionato.

Nega che vi sia stata una rissa tra i calciatori di entrambe le società ma solo uno scambio di battute tant'è che i Carabinieri presenti per tutta la durata della gara non sono nemmeno intervenuti.

Nessuno è comparso per la reclamante benchè regolarmente convocato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento posto in essere da tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara il sig. Puma Lorenzo assumeva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti di un calciatore avversario il quale reagiva a sua volta sospingendolo, per la qual cosa ne deriva un reciproco scambio verbale che coinvolgeva diversi calciatori delle due società.

Una volta arrivati in prossimità dello spogliatoio il sig. Lorenzo Puma si rivolgeva nei confronti del DDG profferendogli ripetutamente una frase palesemente ironica.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento poichè il comportamento nei confronti del calciatore avversario è sicuramente antisportivo e va inquadrato nella fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 39 CGS mentre quello tenuto nei confronti del DDG è certamente irrispettoso ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 36 CGS con la conseguenza che la sanzione inflitta va rideterminata come da dispositivo applicando i minimi edittali per ogni singola condotta antiregolamentare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Puma Lorenzo e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI